

Avv. LIBORIO GRAZIUSSO

Servizio Affari Legali IACP

BRINDISI

Via G. B. Casimiro, 27.

BRINDISI

ARBITRATO

EDIL.SAR.TOM. c/L.A.C.P. Brindisi

per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP)
della Provincia di Brindisi, in persona del Presi-
dente pro-tempore e legale rappresentante, avv. Pie-
tro DELL'ANNO, rappresentato e difeso dall'avv. Li-
borio GRAZIUSSO, in virtù di mandato in calce allo
"Atto di significazione e formulazione dei quesiti
al Collegio Arbitrale" notificato, col quale è elet-
tivamente domiciliato presso e nella sede dell'Isti-
tuto detto in Brindisi alla via G.B.Casimiro 27.

In seguito a pubblicazione di avviso di gara, per
la costruzione di vari complessi edilizi di edili-
zia residenziale pubblica, finanziata a sensi della
lg. 5.8.1978, n. 457, 4° biennio, fra i quali n. 28
alloggi in Carovigno, lo IACP con provvedimento n.
4957 del 4.6.1986, cui venne data, per contingibili
ragioni di urgenza, immediata esecutività, approvò
gli elenchi delle Imprese che avevano chiesto di es-
sere invitate, nonché lo schema tipo di lettera in-
vito.

In tale schema veniva contemplata l'ipotesi di pre-
sentazione anche di offerta in aumento rispetto al
prezzo posto a base d'asta.

Nei giorni 7 ed 8 luglio 1986 le gare vennero espletate ed i lavori provvisoriamente aggiudicati. Più in particolare, per quel che riguarda specificatamente la presente controversia, l'Impresa E. L. SAR. TOM. risultò, in data 7.7.86, aggiudicataria provvisoria dei lavori in Carovigno con un ribasso pari all'11,72% rispetto al prezzo a base d'asta.

Successivamente all'espletamento delle gare, il CO. RE.CO., deliberò, con provvedimento n. 5608 del 5.9. 1986, di prendere atto della predetta delibera n. 4957 "a condizione che le gare vengano espletate con l'ammissione di sole offerte in ribasso, dovendosi ritenere che l'ammissione di offerte in aumento debba essere espressamente autorizzata dal competente Assessorato Regionale. Quanto sopra anche nel rispetto dell'art. 44 della L.R. 27/85 la cui normativa deve ritenersi applicabile ai programmi di E.R.P. degli Enti strumentali regionali".

Con deliberazione n. 5157 dell'8.10.1986, lo IACP approvò i verbali di aggiudicazione provvisoria delle gare suddette, e cioè aggiudicò definitivamente i lavori, dopo aver preso atto esplicitamente, in tale deliberazione, che le prescrizioni dell'Organo di controllo, pervenute solo successivamente all'espletamento delle gare stesse, erano state, in buona so

stanza, rispettate, atteso che le offerte in aumento presentate erano state considerate solo ai fini dello abbattimento del 50% fra tutte quelle presentate mentre le offerte prese in considerazione, ai fini della determinazione della media, dopo detto abbattimento, erano solo quelle al ribasso.

Il CO.RE.CO, con provvedimento n. 6944 del 10.11.86, annullò tale deliberazione ritenendo che tutte le operazioni di gara risultavano inficiate di illegittimità in quanto la lettera invito non era conforme alla precedente decisione.

Lo IACP, quindi, comunicò l'annullamento della aggiudicazione (10236 del 3.12.86) e pubblicò, in data 18.12.1986, nuovo avviso di gara conforme alle direttive dell'Organo di controllo, specificando la non ammissibilità di offerte in aumento.

L'Impresa EDIL.SAR.TOM. propose, quindi, contro il CO.RE.CO. e lo IACP ricorso, notificato il 12.1.1987, al TAR Puglia - Bari, il quale concesse la ordinanza di sospensione richiesta (ord. n. 272/1987), a seguito della quale l'Istituto, con provvedimento n. 5467 del 24.3.1987, munito di presa d'atto del CO.RE.CO. (8.4.1987, n. 2610), deliberò di procedere alla consegna dei lavori e alla stipula del relativo contratto di appalto.

Con verbale del 4.7.1987 firmato con riserva dall'Impresa, lo IACP effettuava la consegna dei lavori sotto riserva di legge e fissava il termine ultimo per la ultimazione degli stessi a 420 giorni dalla consegna stessa, e cioè al 5.9.1988. Il contratto venne stipulato in data 22.7.1987.

I lavori vennero ultimati, compresi quelli relativi a n. 1 perizia suppletiva, in data 29.2.1988, in anticipo rispetto agli ordinari tempi previsti.

L'Impresa firmò il registro di contabilità inserendo n. 5 riserve, confermate nello Stato finale.

La Commissione collaudatrice espletò la visita di collaudo il 9.6.1990 e redasse, in data 20.9.1990, il relativo Certificato sul quale l'Impresa confermò le precedenti n. 5 riserve ed inserì richieste per oneri di custodia e manutenzione.

In seguito al parere della Commissione Tecnica ex art. 63 lg. 865/1971, espresso nella seduta del 26.3.1991, lo IACP deliberò (n. 7761 dell'11.7.1991, vista per presa d'atto dal CO.RE.CO. il 28.8.91, n. 5761) di respingere le riserve presentate dall'Impresa e di rinviare le valutazioni in merito alle richieste, espresse in calce al certificato di collaudo, relative al rimborso per spese di custodia e manutenzione.

I fabbricati furono consegnati dall'Impresa allo IACP in data 31.7.1991.

La citata delibera n. 7761/1991 venne notificata a mano in data 23.9.1991 ed in data 26.11.1991 venne notificata la "Domanda di Arbitrato".

1) Ciò premesso sommariamente in fatto, va rilevato pregiudizialmente che la Domanda di arbitrato, e la relativa procedura, è inammissibile, improponibile e/o improcedibile in quanto proposta oltre i termini di decadenza di cui all'art. 46 caput. Gen. App. OO. PP. di competenza del Min. LL.PP.

Copia conforme della delibera n. 7761 dell'11.7.1991 vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. in data 28.8.1991, n. 5761, venne infatti notificata a mani dello Amministratore dell'Impresa, che firmò per ricevuta, in data 23.9.1991.

La Domanda di arbitrato venne notificata in data 26.11.1991 dall'Ufficio Unico Notifiche di Bari (n.ro 38354 di Rep. del 25.11.1991) con spedizione effettuata in data 25.11.1991 tramite servizio postale: e cioè oltre il termine perentorio di 60 gg. previsto dall'art. 46 del Cap. Gen., scadente il 22.11.1991.

Il carattere pregiudiziale di quanto asserito, rilevabile d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ed

impegnativo dell'esame della vertenza, esime dall'affrontare le questioni ed i quesiti formanti oggetto dell'arbitrato.

2) Tuttavia, con ogni più ampia riserva, solo ed esclusivamente per mero scrupolo difensivo, fermo restando il carattere pregiudiziale di quanto asserito, si osserva quanto segue secondo l'ordine dei quesiti dato da controparte nella sua "domanda di arbitrato".

A) - Riserva

1a 6) Come si è evidenziato più sopra, l'Impresa propose, nel gennaio 1987, ricorso, innanzi al TAR Puglia - Bari, per l'annullamento, previa suspensiva del provvedimento del CO.RE.CO n. 5608/1986, con il quale era stata annullata la delibera IACP n.5157/1986 di aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo, e conseguenti atti.

I lavori sono stati eseguiti in adempimento della concessa ordinanza di sospensione (n.272/87 Reg. Ord.). fatto salvo "il carattere interinale dell'adempimento suddetto, condizionato com'è al finale esito del ricorso".

Ricorso che, iscritto al n. 101/1987 Reg. Ric., è tuttora pendente e non è stato neppure discusso.

Dal tenore letterale dei primi cinque quesiti formu-

lati, si desume inconfutabilmente che essi sono direttamente dipendenti dalla definizione del ricorso suddetto che assume il carattere di pregiudizialità: rispetto a tali questioni gli arbitri sono, quindi, assolutamente incompetenti, e/o privi di giurisdizione; e la pregiudizialità della loro definizione impone almeno la pronunzia di sospensione ex art. 295 c.p.c.

La eccezione di incompetenza, e/o difetto di giurisdizione, e pregiudizialità così formulata, formalmente e ad ogni effetto, già di per sé esime dall'entrare nel merito dei quesiti.

Tuttavia, per mero scrupolo difensivo e con ogni più ampia riserva, ferma restando la pregiudizialità di quanto sopra, se pur molto sommariamente va rilevata la infondatezza, anche nel merito, dei quesiti stessi.

Va, infatti, rilevato che i lavori vennero consegnati in seguito alla Ordinanza TAR n. 272/87 depositata il 19.3.1987 e notificata il 24 marzo 1987; ordinanza che, di fatto anche se solo a fini cautelari, provvisori ed interinali, diede efficacia alla delibera n. 5157 dell'8.10.1986 di aggiudicazione definitiva.

Nessun ritardo, quindi, addebitabile all'Amministrazione.

zione, anche rispetto alla erogazione della anticipazione sul prezzo contrattuale, avvenuta il 18.5. 1987 (v. Stato finale), come nessun addebito per ritardata consegna dei lavori o richieste per oneri, imprecisati, possono essere mossi allo IACP, nè tanto meno possono essere avanzate richieste di aggiornamento prezzi, peraltro indicati genericamente e non analiticamente, rispetto ai quali vale quanto stabilito dal Capitolato Generale di Appalto per le OO.PP. di competenza del Min. LL.PP.

Assolutamente inammissibile è, pure, la richiesta, di cui al quesito n. 5, di rimborso, con interessi, delle spese legali sostenute dall'Impresa per il ricorso innanzi al TAR, ancora pendente, e senza una precisa statuizione in merito dello stesso Tribunale. Come è icu oculi evidente tutte le questioni prospettate esorbitano dall'arbitrato e non possono essere assolutamente decise dal Collegio Arbitrale per incompetenza dello stesso e per difetto di giurisdizione, perchè formano oggetto del giudizio pendente innanzi al TAR e/o perchè l'esito di quest'ultimo è pregiudiziale rispetto ad essi.

La stessa Commissione collaudatrice dà atto formalmente di tale pregiudizialità anche se poi, non si riesce a comprendere sulla base di quali principi.

neppure quelli equitativi da Essa invocati, riconosce in parte le richieste dell'Impresa limitatamente alla riserva n. 1 e a quelle n. 2 e 4 ritenute assorbite "dalla valutazione equitativa della riserva n. 1" (Relaz. riservata pag. 4 e seg.) con ciò esorbitando completamente dalle proprie competenze e tenendo un comportamento non certo consono ai più elementari principi di diritto e di buona amministrazione.

Si conclude, quindi, e con ogni più ampia riserva, perchè l'On. Collegio Arbitrale dichiarare le questioni sollevate nei quesiti da 1 a 4 e 6 assolutamente inammissibili ed improponibili in quanto esulanti dall'arbitrato perchè strettamente connessi e dipendenti dalla definizione del ricorso pendente innanzi al TAR, più sopra meglio specificato, e pertanto la propria incompetenza, rectius difetto di giurisdizione, a deliberare in qualsiasi modo su di essi e/o provveda ad adottare provvedimento di sospensione necessaria per pregiudizialità del ricorso stesso; assolutamente inammissibile ed improponibile il quesito n. 5 in quanto la statuizione in merito alle spese e competenze legali di giudizio è di esclusiva competenza del TAR presso il quale pendente ricorso e non può, in alcun caso, formare oggetto di arbitrato.

7) Con il quesito n. 7 viene chiesta la somma di
£. 131.850.600, oltre interessi di mora, per maggio-
ri superfici non residenziali realizzate.

Il quesito, generico nella sua formulazione, corri-
sponde alla riserva n. 5 del 29.2.1988, inserita nel
registro di contabilità, dove è più analiticamente
prospettata.

Più in particolare, in esso registro, l'Impresa pre-
cisava che detta somma derivava dalla esecuzione di
superfici non residenziali in misura superiore ri-
spetto ai limiti massimi previsti, per l'edilizia
sovvenzionata, dall'art. 7 U.M. 24.3.81 vigente al-
la data dell'appalto. Detto decreto, sosteneva l'Im-
presa, "stabiliva che le superfici nette non resi-
denziali dovrebbero essere contenute entro il 45%
della superficie utile abitabile. Così nel mentre
la sup. utile abitabile degli alloggi, come chiara-
mente indicate nei disegni di progetto dell'appalto
per l'intero intervento dovrebbe essere pari a: $S_u =$
 $n. 28 \text{ alloggi} \times mq. 88 \text{ caduno} = Mq. 2464 \text{ complessi}$
va, la superficie netta non residenziale dovrebbe
essere pari a: $S_{nr} = n. 28 \text{ alloggi} \times mq. 39,60$ (Snr
spettante per legge per ogni appartamento) $= Mq.$
 $1.108,80$ complessiva. In effetti, invece, nel mentre
la superficie netta residenziale degli alloggi è pre

cisa e pari all'intervento, la Snr è maggiore, perchè in effetti è pari a mq. 1.393,93". Nella stessa riserva, l'Impresa analiticamente individuava, quindi, la superficie non residenziale effettivamente realizzata in mq. 1.422,73 (così modificando il dato iniziale) ed indicava in mq. 313,93 la Snr realizzata in più e quantificava il compenso relativo nella somma suddetta calcolando il costo a mq. in £. 420.000 (mq. 313,93 x 420.000 = £. 131.850.600). La D.L. response, nello stesso registro, la detta riserva è, successivamente, nella sua Relazione riservata sulle riserve ne esplicitò i motivi dichiarando che tali superfici "non danno luogo ai maggiori compensi richiesti, in quanto le opere in elevazione sono contrattualmente contabilizzate a forfait e l'eventuale maggiore onere rientra pertanto nel prezzo di appalto" (relaz. D.L. pag. 2).

La Commissione Collaudatrice, nella sua relazione riservata individuò in mq. 1.353,42 la Snr realizzata e una differenza di mq. 244,62.

Più in particolare la Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 7 del D.M. 24.3.81 che prevedeva, così come anche sostenuto dall'Impresa, che la Snr non doveva superare il 45% della Su (mq. 2464), e quindi non doveva essere superiore a mq. 1108,80. Ha, quindi

di, ritenuto che il costo a mq. riconoscibile doveva essere valutato sulla base dell'effettivo costo finale dell'opera (L. 477.064), superiore anche a quello individuato dall'Impresa (L. 420.000), depurato del ribasso d'asta dell'11,72%. Pertanto, concludeva, quantificando il credito dell'Impresa per Snr in L. 103.022.226. = (L. 477.064 x mq. 244,62 (-11,72%).

La C.T., successivamente ha respinto anche questa richiesta e il relativo accoglimento parziale citato della Comm. Coll. senza motivare specificatamente, ma limitandosi a richiamare la relazione della D.L. Anche lo IACP, con le stesse motivazioni, ha respinto la richiesta con delib. n. 7761/1991.

Ciò premesso, in aggiunta a quanto esplicitato dalla D.L., deve rilevarsi che la riserva non si fonda su maggiori superfici rispetto alle previsioni progettuali e da contratto, tutte rispettate, e come pacificamente riconosciuto, ma su maggiori superfici rispetto ai limiti previsti dal D.M. 24.3.1981.

La richiesta dell'Impresa e le conclusioni della Comm. Soll. appaiono, in linea di principio, infondate in quanto il rapporto fra l'Impresa e l'Ente appaltante è regolamentato dal contratto, elaborati grafici, Elenco prezzi, Capitolato Speciale e Disciplinare (di cui vedasi art. 1 ult. c.) d'Appalto.

L'Impresa, firmando il contratto ha accettato di realizzare, ai prezzi, modalità e condizioni espresse, tutto quanto specificato negli elaborati grafici.

L'Impresa, peraltro, conosceva, antecedentemente alla partecipazione alla gara di appalto, detti elaborati, sulla base dei quali ha presentato la sua offerta con un ribasso d'asta dell'11,72% (11,72%).

Il rispetto della detta normativa, prevista dal legislatore in linea generale, non può essere oggetto di pretese di qualsivoglia natura da parte della Ditta, ma resta un fatto interno dell'Istituto o, al limite, un fatto tra Istituto e Regione.

L'Impresa, invece, come si è detto, ha accettato, trovando la sua piena convenienza, di eseguire i lavori così come individuati in sede di stipula del contratto e precedentemente in sede di elaborazione di offerta per la partecipazione alla gara e conseguente aggiudicazione.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato il caso, e le conclusioni, qualora fossero state realizzate superfici oltre i limiti progettuali.

Ciò premesso, in via preliminare, per mero scrupolo difensivo, va, comunque, rilevato che la richiesta dell'Impresa e le conclusioni della Comm. Coll. appaiono infondate anche sotto il profilo della norma-

tiva invocata e^a applicata, in quanto completamente erroneo è il riferimento al D.M. 24.3.81, non più vigente al momento dell'appalto e dell'inizio della procedura concorsuale. Esso infatti era stato sostituito con il D.M. 23.5.84 n. 257!

Ai sensi dell'art. 1, lettera e, di detto decreto, la Snr doveva "essere contenuta entro il 50% della Su abitabile" e non più entro il 45%.

La Regione Puglia, in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso art. 1, lettera e, del decreto, confermò, con Delibera G.R. n. 5925 del 24.6.1985 (BUR 23.9.85, n. 111), art. 1, lett. e, che la Snr doveva essere "contenuta entro il 50% della Su abitabile". Come si è evidenziato più sopra la procedura concorsuale ebbe inizio e si concluse nel 1986. L'errato riferimento normativo altera, quindi, completamente quanto asserito dall'Impresa e dalla Commissione Collaudatrice e conferma l'esattezza delle conclusioni della D.L., della C.T., del Consiglio di Amministrazione dello IACP.

Sempre per puro tuziorismo si evidenzia, comunque, che le sup. non resid. previste in progetto, ed eseguite, superano di mq. 201,78 il limite individuato nel citato D.M. del 1984, e non mq. 313,93, come quantificato dalla Impresa, o 244,62, come quanti-

cato dalla Comm. Coll., per un importo totale ammon-
tante a £. 46.005.840.= al lordo del ribasso d'asta,
ovvero £. 40.613.956.= al netto del ribasso d'asta
(11,72%). E cioè £. 228.000.= a mq. al lordo del ri-
basso d'asta, rispetto a £. 380.000 mq. individuato
come limite massimo di costo di costruzione dal D.M.
1984, ai sensi del quale la s.n.r. va calcolata al
60% del detto costo massimo, così come previsto an-
che dai precedenti analoghi D.M. e dal Quadro Tec-
nico Economico (QTE) del CER - Min. LL.PP.

Si conclude, pertanto, sul punto chiedendo che al
quesito venga comunque data risposta negativa.

B) - Giorni per ritardato collaudo e consegna delle
opere.

8) Con il quesito n. 8 viene chiesta la somma di
£. 326.028.200.= per il periodo dal 29.10.88 al 31.
7.91 per spese generali.

La richiesta esula dalle questioni relative alla col-
laudazione e successivi atti e non ha formato ogget-
to di apposita riserva, neppure in sede di sottoscri-
zione del certificato di collaudo e non ha potuto
formare oggetto di esame da parte della C.T. e del-
lo IACP, perchè formulata soltanto in sede di doman-
da di arbitrato.

Essa è da considerarsi inammissibile per quanto det-

to, oltre che per la sua genericità e perchè assorbita dalle ulteriori richieste formulate nei successivi quesiti.

9) Con il quesito n. 9 viene chiesta la somma di £. 424.914.648.= per rimborso oneri di guardiana, oltre interessi e utili dell'Impresa.

L'Impresa ha avanzato richiesta per guardiana con Memoriali alla Commissione Collaudatrice e nel certificato di collaudo. La Commissione Tecnica dello IACP non si è espressa in merito per necessari approfondimenti, mentre la Commissione Collaudatrice, nella sua relazione riservata, aveva riconosciuto la somma di £. 211.885.281.=, così come richiesta e giustificata dall'Impresa.

In merito si osserva che in data 17.6.1987, e cioè a pochi giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa comunicò di essersi affidata all'Istituto di Vigilanza "LA PANTERA", rectius "LA VOLANTE", per la custodia del cantiere ai sensi della legislazione vigente in materia "Antimafia", dell'art. 4, lett. h) (pag. 134) del Disciplinare d'Appalto e dell'art. 6, punto 13 (pag. 11 del contratto di appalto).

Tale custodia è stata effettuata, dal detto Istituto, per tutto il periodo di esecuzione dei lavori e successivamente fino al 31.7.1991.

Senonchè l'Impresa per il periodo 29.10.88 - 31.7.91 asserisce di aver effettuato la custodia servendosi anche di propri dipendenti ed ha esibito le relative buste paga.

In proposito deve rilevarsi che, secondo il prospetto riepilogativo redatto dallo IACP, sulla base di detta documentazione, risulta che alcuni operai-custodi non possedevano, o erano scature, in alcuni periodi degli anni considerati, le relative autorizzazioni prefettizie all'esercizio di guardia particolare giurata.

Tale supplemento di custodia, inoltre, non era stato mai comunicato allo IACP, pur trattandosi di prestazioni extracontrattuali, che, perlomeno, avrebbero dovuto ricevere un assenso di massima.

Nè, peraltro, detto supplemento appare giustificabile alla luce della legislazione e delle norme contrattualizzate, in considerazione che l'Istituto di vigilanza assicurava la guardiana effettuando "puntate", sia di notte che di giorno, per tutto il mese, compresi i giorni festivi, percependo la somma di L. 400.000 mensili, essendosi assunto l'obbligo di vigilare con la massima diligenza e serietà possibili il cantiere per la tutela contro ogni forma di delinquenza.

La richiesta globale dell'Impresa e il riconoscimento, agnostico e ingiustificabile della Commissione Collaudatrice, appaiono pertanto inammissibili e infondati, potendo, tutt'al più, essere oggetto di riconoscimento soltanto quanto corrisposto all'Istituto "LA VOLANTE", e documentato per £.13.200.000.= (£.400.000 x n.33 mensilità), con relativi interessi ragguagliati alla misura di quelli legali, trattandosi di prestazioni che esulano dal contratto d'appalto e mancano l'indispensabile pattuizione di entità diverse.

10) Con il quesito n. 10 viene chiesta la somma di £. 168.060.226.= per la manutenzione delle opere per il periodo dal 29.10.88 al 31.7.91, oltre gli interessi bancari.

Tale richiesta, non iscritta nel Registro di contabilità, ma avanzata nel corso del collaudo per £. 105.404.728, ed inserita nel certificato di collaudo, è stata respinta dalla C.T. e dallo IACP, con gli atti di cui alle premesse, mentre era stata parzialmente accolta dalla Commissione Collaudatrice. Essa, più in particolare, nella sua Relazione Riservata, (pag. 8) riconobbe parzialmente la stessa nella misura del 5% e cioè per £. 5.270.235. Ciò in quanto lo stato degli immobili certamente non esige

va una presenza continua di operai ma soltanto interventi di tipo occasionale.

La stessa buona conservazione è stato degli immobili riscontrati alla data del 20.9.90 (data della Relazione Riservata) sono risultati confermati nella visita e conseguente verbale di consegna degli immobili stessi del 31.7.91.

In effetti la quantificazione della richiesta si basa esclusivamente sulle buste paga, rectius retribuzioni mensili corrisposte a n. 2 operai fissi per ogni giorno.

Il che appare veramente assurdo in considerazione della entità dell'intervento costruttivo (n. 28 alloggi) appena realizzato e dello stato degli immobili stessi ed impianti relativi, oltre che della genericità della richiesta.

Peraltro va evidenziato che mai nessuna comunicazione venne data in merito allo IACP se non attraverso i Memoriali consegnati alla Commissione Collaudatrice, e per conoscenza all'Istituto, e successivamente con nota del 20.11.90.

Al quesito va data, pertanto, risposta negativa o, tutt'al più, potrebbe essere riconosciuta, anche se con molte riserve, la somma attribuita dalla Commissione Collaudatrice, con relativi interessi ragguagliati.

alla misura di quelli legali, trattandosi di prestazione che esula dal contratto d'appalto e mancando l'indispensabile pattuizione di entità diverse.

11) Con il quesito n. 11 viene richiesta la somma di £. 85.000.000.= per ritardato smobilizzo di cantiere. La richiesta è inammissibile ed infondata in quanto trattasi di onere ricadente direttamente sull'Impresa ai sensi dell'art. 32, p.6, del Capitolato Speciale, da effettuarsi nei termini in esso stabiliti.

12a 14) Tutte le considerazioni suesposte comportano che anche le richieste di cui ai quesiti da 12 a 14, concernenti interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, debbono essere respinte.

Tutto ciò premesso, si conclude, pertanto, chiedendo che l'Ill.mo Collegio Arbitrale:

- dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile il presente procedimento in quanto proposto oltre i termini di decadenza.

- Per puro scrupolo difensivo, e con ogni più ampia riserva, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza in merito ai quesiti di cui sub A dal n. 1 al n. 4 e n. 6 e/o provveda ad adottare provvedimenti di sospensione necessaria; inammissibile ed improponibile il quesito sub A n. 5; comunque respingere tutti i quesiti da 1 a 14 proposti dalla

Impresa EDIL.SAR.TOM.

- Condannare la detta Impresa alle spese di lite e di funzionamento del Collegio.

Con ogni più ampia riserva, anche in ordine a deposito di ulteriori memorie e repliche, deposito di ulteriore documentazione, oltre quella allegata, e richiesta di mezzi istruttori.

Brindisi, li 22.6.1992

Avv. Pietro DELL'ANNO

Avv. Liborio GRAZIOSO

Presidente IACR - Brindisi

Si allega: "Atto di significazione e formulazione dei quesiti al Collegio Arbitrale" notificato, contenente in calce mandato; Copia delibera conferimento incarico; Progetto; Contratto d'appalto; Capitolato speciale e disciplinare di appalto; Stato finale; Certificato collaudo; Registro di contabilità; Riservata del D.L.; Riservata della Commissione Collaudatrice; Parere C.T. sulle riserve dell'Impresa; Delibera approvazione collaudo; Computo analitico della superficie non residenziale; D.M. 257/1984; Delib. G.R. Puglia n. 5925/1985; Atto di invito e diffida dell'Impresa per la consegna degli immobili;

Verbale consegna fabbricati dall'Impresa allo IACP;
Prospetto riepilogativo IACP per custodia effettuata
dalla Impresa con propri operai; Nota 17.6.87 dell'Im-
presa relativa all'Istituto di vigilanza; Nota Isti-
tuto di vigilanza (28.3.91; 3.6.91; 16.7.91; 26.9.91;
8.10.91) e fatture Istituto detto; Note Impresa re-
lative a custodia effettuata con propri dipendenti
(24.8.90; 20.11.90; 22.1.91; 27.3.91; 31.5.91; 26.6.
91); Note Impresa relative ad oneri di manutenzione
(27.3.91; 31.5.91; 26.6.91; 20.8.91).